

dossier

XIX Legislatura

ottobre 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

Atto del Governo n. 213



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 197



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 267

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 2010	- 4 -
ARTICOLO 2	- 10 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 132 DEL 2014	- 10 -
ARTICOLO 3	- 14 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 83 DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020, RECANTE DISCIPLINA TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE NEL PERIODO DELLA CRISI PANDEMICA DOVUTA AL VIRUS COVID-19-	14 -
ARTICOLO 4	- 15 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	- 15 -
ARTICOLO 5	- 16 -
CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA	- 16 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	213
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
Riferimento normativo:	articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di legislativo reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e 4 della legge n. 206 del 2021. Tale legge ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dal medesimo articolo 1, ai commi da 4 a 26 (articolo 1, comma 1). Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 2). Il Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi (articolo 1, comma 3). Nell'esercizio della suddetta delega, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi specificamente indicati al comma 4 dell'articolo 1. Tra questi, in particolare, si segnalano: il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo l'incremento di misure di esenzione dall'imposta di registro, il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la riforma delle spese

di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato (articolo 1, comma 4, lettera a)); l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in specifiche materie (articolo 1, comma 4, lettera c)); procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 4, lettera f)); prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto (articolo 1, comma 4, lettera p)).

Il provvedimento - composto di 5 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 5 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche alla disciplina della mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010

La norma reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010, disciplinante l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Tra le modifiche in riferimento viene, in particolare, previsto:

- l'integrazione dell'articolo 3, comma 4, relativo alle modalità telematiche di svolgimento della mediazione, al fine di precisare espressamente che gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto del successivo articolo 8-ter, introdotto dal comma 1, lettera b), (Cfr. *infra*) (comma 1, lettera a)).

Il testo vigente dell'articolo 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo prevede che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo di mediazione, nel rispetto dell'articolo 8-bis;

- la sostituzione con un nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo disciplinante la durata del procedimento di mediazione. La novella aumenta la durata del procedimento da un periodo non superiore a tre mesi (previsto nell'assetto vigente) a sei mesi. La possibilità di proroga della durata (di tre mesi) prevista a legislazione vigente viene mantenuta nel testo introdotto. In particolare, la nuova disposizione consente che le proroghe possano essere fissate di volta in volta per un periodo non

superiore a tre mesi, fatti salvi i casi in cui la mediazione si inserisca nel corso di un giudizio pendente (comma 1, lettera *e*);

- la sostituzione con un nuovo testo dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo concernente lo svolgimento della mediazione in modalità telematica. La nuova disposizione prevede che quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale¹ e del presente provvedimento. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione (comma 1, lettera *g*).

Il testo vigente dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2010 prevede che quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il documento informatico è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo di mediazione. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione;

- l'introduzione di un nuovo articolo 8-*ter* che disciplina la partecipazione a distanza agli incontri, confermando quanto previsto a legislazione vigente (articolo 8-*bis*) riguardo alla possibilità di partecipare in videoconferenza. In particolare viene previsto che ciascuna parte possa sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto e che questi assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate (comma 1, lettera *h*);
- la modifica dell'articolo 12 (efficacia esecutiva ed esecuzione) al fine di prevedere che l'avvocato certifichi la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario e che, nell'ipotesi in cui le parti

¹ Di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

aderenti alla mediazione non siano tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale sia omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione davanti al quale l'accordo è stato raggiunto. Viene altresì previsto che nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, l'accordo allegato al verbale venga omologato, su istanza di parte, negli stessi termini sopra esposti (comma 1, lettera *m*));

- la novella dell'articolo 15-*bis*, del decreto legislativo concernente il patrocinio a spese dello Stato garantito alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Le modifiche prevedono che anche in materia di mediazione il patrocinio a spese dello Stato sia assicurato al cittadino straniero, a condizione che sia regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (comma 1, lettera *o*)).

Si evidenzia che, nell'assetto vigente, in base all'[articolo 119 del DPR n. 115 del 2002](#) (disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - TUSG) il trattamento previsto in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

- l'integrazione dell'articolo 15-*quinquies* al fine di prevedere, tra l'altro, che la soppressione della disposizione che prescrive alla parte ammessa al patrocinio di scegliere il proprio avvocato esclusivamente negli appositi elenchi istituiti presso il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente per territorio, disponendo, altresì, che quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi (comma 1, lettera *p*));
- l'integrazione dell'articolo 15-*septies* al fine di introdurre l'obbligo in capo all'interessato di trasmissione della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero della giustizia, a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio (comma 1, lettera *q*));
- la modifica dell'articolo 16 che nel testo vigente prevede che enti pubblici o privati, aventi determinati requisiti e iscritti in apposito registro, siano abilitati a costituire organismi per la gestione del procedimento di mediazione. La modifica interviene sul comma 2 al fine di specificare che il registro degli organismi di mediazione e tutti

gli elenchi sono gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia (comma 1, lettera *r*)).

L'articolo 1 del decreto del ministro della giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023 ha istituito presso il relativo dicastero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR².

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento a specifiche disposizioni, riferisce quanto segue:

- comma 1, lettera a). La norma ha natura procedurale in quanto volta a specificare la possibilità di svolgere con modalità telematiche gli incontri di mediazione, ricomprendendo anche le modalità audiovisive da remoto indicate nel successivo articolo 8-ter (comma 1, lettera *b*)) e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- comma 1, lettera e). La norma, finalizzata a scongiurare l'eccessiva compressione dei tempi della mediazione, specialmente quando questa coinvolge più di due parti o per cause di una certa complessità, che rischia di compromettere la fruttuosità della procedura conciliativa, così anche vanificando il lavoro fatto dal mediatore, nell'ottica di mantenere un giusto equilibrio tra lo spazio conciliativo e la durata del procedimento, riveste natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- comma 1, lettera g). La norma, disciplinando nel dettaglio il procedimento della mediazione svolta con modalità telematica, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le spese informatiche necessarie a consentire lo svolgimento della mediazione in modalità telematica sono interamente a carico degli organismi di mediazione dove il mediatore presta la propria attività, senza investire per l'attuazione della norma le strutture ministeriali;
- comma 1, lettera h). Dal punto di vista finanziario, la presente norma, finalizzata a disciplinare compiutamente la partecipazione agli incontri di mediazione mediante collegamento audiovisivo da remoto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo svolgimento con sistemi di collegamento audiovisivo da remoto saranno garantiti dalle parti coinvolte nella procedura di mediazione, ovvero dagli organismi di mediazione, assicurando la piena ed effettiva udibilità e visibilità alle persone collegate mediante sistemi di

² *Alternative Dispute Resolution* (risoluzione alternativa delle controversie) contraddistingue le procedure che si attivano per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi.

- collegamento audiovisivo dedicati alle predette procedure di mediazione, che non coinvolgono strutture ministeriali;
- comma 1, lettera m). La disposizione possiede natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - comma 1, lettera o). La norma, finalizzata ad equiparare il trattamento dei cittadini con gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia, con l'apolide e con enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, recepisce a livello normativo primario quanto già si svolge ordinariamente nella prassi e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, precisato che con specifico riferimento alle categorie soggettive sopra indicate, l'intervento normativo in esame non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di quei soggetti al patrocinio a carico dell'Erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria, ma finanche li riduce a fronte della minore attività di assistenza che viene richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, per le fasi stragiudiziali di attivazione, negoziazione ed eventuale conciliazione delle procedure in esame, con effetti ampiamente compensativi sulla spesa del patrocinio a spese dello Stato;
 - comma 1, lettera p). La norma, finalizzata a definire il perimetro territoriale per le modalità di scelta dell'avvocato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - comma 1, lettera q). Dal punto di vista finanziario la norma, che introduce un obbligo in capo all'interessato di trasmissione della documentazione richiesta dal Ministero della giustizia, a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti da parte dei competenti uffici del Ministero della giustizia si provvede mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
 - comma 1, lettera r). Dal punto di vista finanziario la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la tenuta e l'aggiornamento con modalità informatica del registro degli organismi e di tutti gli elenchi è già di fatto attuata e rientra nelle competenze istituzionali del Ministero della giustizia. Tale attività è svolta secondo quanto previsto dal decreto

del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-*decies* del decreto legislativo n. 206 del 2005 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge n. 229 del 2003.

Con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo la relazione tecnica nel ribadire il contenuto ne evidenzia il carattere ordinamentale e procedurale certificandone la neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano modifiche alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui decreto legislativo n. 28 del 2010 intervenendo, tra l'altro, sullo svolgimento della mediazione in modalità telematica e sulla partecipazione a distanza agli incontri [comma 1, lettera *a*), *g*) ed *h*]), sulla durata del procedimento di mediazione (elevandolo da tre a sei mesi) (comma 1, lettera *b*)), nonché in tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione obbligatoria [comma 1, lettera *o*), *p*), *q*]) e di tenuta del registro degli organismi di mediazione da parte del Ministero della giustizia tramite piattaforma informatica (comma 1, lettera *r*). Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica che consente di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5 del provvedimento in esame. In particolare, si prende atto che il procedimento della mediazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico degli organismi di mediazione dove il mediatore presta la propria attività che non vengono comunque coinvolte strutture ministeriali. Con riguardo, inoltre, alla norma, finalizzata ad equiparare ai cittadini, in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro, si tiene conto di quanto

riferito dalla relazione tecnica che evidenzia come tale intervento normativo non solo, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'Erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria - come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del DPR n. 115 del 2002 -, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Quanto, infine alla tenuta e all'aggiornamento con modalità informatiche del registro degli organismi di mediazione si prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica che riferisce come tale attività, che rientra nelle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, è già svolta dal medesimo dicastero ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150. Non si hanno infine osservazioni da formulare anche in merito alle altre disposizioni stante il loro carattere eminentemente ordinamentale.

ARTICOLO 2

Modifiche alla disciplina della negoziazione assistita di cui al decreto-legge n. 132 del 2014

La norma reca una serie di modifiche al Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014, disciplinante la negoziazione assistita da avvocati. Tra le modifiche in riferimento viene, in particolare, previsto:

- la sostituzione con un nuovo testo dell'articolo 2-*bis*, in materia di negoziazione assistita in modalità telematica. La nuova disposizione, nello specifico, precisa che gli atti del procedimento sono formati e sottoscritti in modalità digitale, eliminando la dicitura “ciascun atto” prevista nel testo vigente; rinvia alle modalità di trasmissione dell'accordo conclusivo stabilite dall'articolo 11, comma 1, (anch'esso oggetto di modifica da parte dell'articolo in esame); stabilisce che ciascuna parte può sempre far richiesta di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. Vengono confermate le previsioni vigenti concernenti i sistemi audiovisivi che devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate, il divieto di acquisire da remoto le dichiarazioni del terzo e il caso di accordo sottoscritto in modalità analogica, che richiede la certificazione con firma digitale (comma 1, lettera *b*)).

Il testo vigente dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede che quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata.

- la novella del comma 1 dell'articolo 11-*bis*, disciplinante il patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le modifiche precisano che anche in materia di negoziazione il patrocinio a spese dello Stato sia assicurato al cittadino italiano non abbiente, al cittadino straniero, a condizione che sia regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Viene, inoltre, estesa la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato alle controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto³ (comma 1, lettera *e*)).

Il testo vigente dell'articolo 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede che sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi specificamente individuati dalla norma mediante rinvio all'articolo 3, comma 1 del medesimo decreto-legge (in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e quelle per il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro) se è raggiunto l'accordo;

- l'integrazione dell'articolo 11-*quinquies* al fine di prevedere, tra l'altro, la soppressione della disposizione che prescrive alla parte ammessa al patrocinio di scegliere il proprio avvocato esclusivamente negli appositi elenchi istituiti presso il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia, disponendo, altresì, che quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello della suddetta sede di tribunale non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi (comma 1, lettera *f*));

³ Di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 190 del 2014.

- l'integrazione dell'articolo 11-*septies* al fine di introdurre l'obbligo in capo all'interessato di trasmettere la documentazione eventualmente richiesta dal Ministero della giustizia, a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio (comma 1, lettera *g*).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento a specifiche disposizioni riferisce quanto segue:

- comma 1, lettera *b*). La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo svolgimento in modalità telematica e i sistemi di collegamento audiovisivo da remoto saranno garantiti dalle parti coinvolte nella procedura di negoziazione assicurando la piena ed effettiva udibilità e visibilità alle persone collegate mediante sistemi di collegamento audiovisivo dedicati alle predette procedure di negoziazione. Viene assicurato, pertanto, che le spese informatiche necessarie a consentire lo svolgimento della negoziazione in modalità telematica sono interamente a carico delle parti coinvolte nel procedimento extragiudiziale, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- comma 1, lettera *e*). La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta a garantire anche agli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio italiano, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica la stessa tutela ed assistenza nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, riproducendo di fatto prassi già consolidate. La relazione tecnica rappresenta che con specifico riferimento alle categorie soggettive sopra indicate, l'intervento normativo in esame non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di quei soggetti al patrocinio a carico dell'Erario ove le liti si svolgono nella sede giudiziaria, ma finanche li riduce a fronte della minore attività di assistenza che viene richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a spese dello Stato;
- comma 1, lettera *f*). Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo dirette a formalizzare ulteriori eventuali adempimenti per l'interessato, al fine di perfezionare la documentazione a sostegno dell'istanza di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato, qualora richiesto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati ed eliminare, in particolare, vincoli nella scelta dell'avvocato;
- comma 1, lettera *g*). Dal punto di vista finanziario la norma, che introduce un obbligo in capo all'interessato di trasmissione della documentazione richiesta dal Ministero

della giustizia, a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti da parte dei competenti uffici del Ministero della giustizia si provvede mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

—

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca modifiche alla disciplina della negoziazione assistita da avvocati di cui decreto-legge n. 132 del 2014, intervenendo - in termini sostanzialmente speculari a quanto disposto dall'articolo 1 con riferimento alla disciplina della mediazione - tra l'altro, sullo svolgimento di siffatta attività in modalità telematica e a distanza (comma 1, lettera *b*)) e in materia di patrocinio a spese dello Stato (comma 1, lettera *e*). Al riguardo, ribadendo quanto già osservato con riferimento all'articolo 1 non si formulano osservazioni alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica che consente di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5 del provvedimento in esame. In particolare, si prende atto che, come anche riferito dalla relazione tecnica, il procedimento della negoziazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico delle parti coinvolte nel procedimento extragiudiziale, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con riguardo, inoltre, al comma 1, lettera *e*), si evidenzia che, rispetto alla disciplina vigente che già riconosce alle "parti non abbienti" l'accesso al patrocinio delle spese a carico dello Stato nel caso della negoziazione assistita riferita a determinate fattispecie contenziose, la norma conferma il patrocinio gratuito nei confronti dei "cittadini non abbienti" e lo riferisce anche agli stranieri regolarmente soggiornanti, agli apolidi, agli enti e alle associazioni che non perseguono fini di lucro, ammettendolo, altresì, anche con riguardo alle controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto. Tanto premesso si tiene conto di quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia come tale intervento normativo (come già rilevato con riguardo alla riforma della mediazione di cui all'articolo 1) non solo, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'Erario ove le liti si

svolgano nella sede giudiziaria come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del DPR n. 115 del 2002, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Non si hanno infine osservazioni da formulare anche in merito alle altre disposizioni dell'articolo stante il loro carattere eminentemente ordinamentale.

ARTICOLO 3

Modifiche all'articolo 83 decreto-legge n. 18 del 2020, recante disciplina temporanea per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione nel periodo della crisi pandemica dovuta al virus Covid-19

La norma dispone l'abrogazione del comma 20-*bis* dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha introdotto una disciplina temporanea per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione nel periodo della crisi pandemica dovuta al virus Covid-19. Tale disciplina ha, in particolare, previsto che dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione potessero svolgersi in via telematica, previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento (primo periodo del comma 20-*bis*) e che nel periodo successivo, i medesimi incontri avrebbero potuto comunque continuare a svolgersi mediante sistemi di videoconferenza, sempre acquisito il consenso di tutte le parti (secondo periodo del comma 20-*bis*). La medesima disposizione detta, inoltre, una specifica disciplina relativa alla certificazione delle sottoscrizioni dell'accordo di mediazione (comma 1).

Alla suddetta disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020 ne riferiva la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria.

La relazione tecnica riferisce che l'abrogazione è disposta al fine di eliminare dubbi interpretativi sull'applicazione di disposizioni, dettate per il periodo emergenziale, e di evitare il confliggere di norme, soprattutto alla luce della nuova disciplina organica dettata in materia di mediazione e negoziazione assistita telematica. La disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la soppressione della disciplina transitoria, di cui al comma 20-*bis* dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del

2020, dettata nel periodo della pandemia, relativa allo svolgimento di incontri da remoto nell'ambito delle procedure di mediazione. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la neutralità finanziaria della norma evidenziata dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che alla disposizione oggetto di soppressione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 4

Disposizioni transitorie e finali

La norma prevede che le nuove norme in materia di durata dei procedimenti di mediazione dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2010, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*) (Cfr. *supra*) si applichino ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo della mediazione (comma 1). Viene, inoltre, demandato all'adozione⁴ di un provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia la determinazione delle specifiche tecniche della piattaforma informatica per la tenuta e la gestione del registro degli organismi di mediazione e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*) (Cfr. *supra*). (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che queste hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma in esame reca alcune disposizioni transitorie e finali riguardanti l'applicazione della nuova disciplina in materia di mediazione con particolare riguardo alla durata dei relativi procedimenti (comma 1) nonché di specifiche tecniche della piattaforma informatica per la tenuta e la gestione del registro degli organismi di mediazione (comma 2). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto meramente ordinamentale delle disposizioni.

⁴ Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 5

Clausola d'invarianza finanziaria

La norma dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che queste hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola.